

TRIBUNALE ROMA

22 NOVEMBRE 2002

GIUDICE: FANTI

PARTI: MERZ

(avv.ti Pietrolucci, Lombardi)

PISCOPO EDITORE

EDIZIONI GOLDEN

(avv. Rocchetti)

Immagine • Pubblicazione senza il consenso del ritrattato • Trattamento illecito di dati personali
• Sussiste • Risarcimento del danno non patrimoniale
• Va disposto

La pubblicazione dell'immagine di una persona senza, o ol-

tre, il suo consenso costituisce illecito trattamento di un dato personale e come tale, ai sensi dell'art. 29, u.c., L. 675/96, obbliga l'autore al risarcimento del danno anche non patrimoniale (nel caso di specie un convenuto è stato condannato ad € 20.000, l'altro ad € 10.000).

Con atto di citazione ritualmente notificato, Alessia Merz conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale le case editrici Piscopo Editore s.r.l. ed Edizioni Golden s.r.l. per sentirle condannare al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivatole dalla pubblicazione — avvenuta senza suo consenso — di alcune foto di nudo, sul numero del 28 febbraio 1999 del settimanale « Tele Scandali », sul numero del 21/27 marzo 1999 del settimanale « Tele Tutto » (editi entrambi dalla Piscopo) e sul numero del 28 maggio 1999 del settimanale « Papparazzi », edito dalla Edizioni Golden s.r.l..

Deduceva in proposito di avere realizzato il servizio fotografico « di charme » del quale facevano parte le immagini in questione per la Edizioni Cioè s.r.l., presso lo studio del fotografo Alberto Migliozi; di avere espressamente convenuto, tramite il proprio agente, la pubblicazione delle foto solo ed esclusivamente sul mensile « Boss » dell'aprile 1997; di non avere pertanto in alcun modo consentito alla ulteriore pubblicazione del servizio, peraltro su giornali diversi da quello autorizzato; che la illecita riproduzione delle proprie immagini senza il proprio consenso integrava un fatto illecito civile con riferimento alle previsioni degli artt. 96 L. Autore e 2043 c.c., nonché, al contempo, una violazione del proprio diritto all'identità personale, intesa quale « immagine ideale che emerge dalla (propria) storia personale », avuto riguardo allo sviluppo artistico della propria carriera, da ultimo sempre più indirizzata verso il grande pubblico, con prestazioni rese in trasmissioni televisive e pellicole cinematografiche per tutti; che la condotta lamentata integrava altresì una violazione del proprio onore e della propria reputazione suscumbibile nel paradigma del reato di diffamazione, tale da comportare la risarcibilità del danno non patrimoniale ex artt. 2059 c.c. in rapporto all'art. 185 c.p..

Concludeva perché, dichiarata l'illiceità della pubblicazione delle immagini sotto i profili evidenziati, le convenute fossero condannate al risarcimento del danno — da determinarsi, anche equitativamente, in misura complessivamente non inferiore a lire 200.000.000 — nonché alla consegna delle foto e dei negativi utilizzati, con inibitoria dall'ulteriore pubblicazione delle immagini.

Si costituivano le convenute ed instavano per il rigetto delle domande, assumendo di avere legittimamente pubblicato le foto della Merz, sia pure in mancanza di consenso, con riferimento al disposto dell'art. 97, I co., L. Autore, trattandosi di immagini di persona nota. Rilevavano poi l'assenza

di lesioni all'onore, al decoro ed all'identità personale e professionale dell'attrice, producendo riviste contenenti servizi fotografici di analogo tenore effettuati dall'attrice in epoca coeva ed addirittura successiva ai fatti di causa. Deducevano, infine, la mancata allegazione di danni patrimoniali e l'impossibilità di pervenire alla liquidazione del danno morale, in assenza di fattispecie penalmente rilevanti.

La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e con memoria ex art. 184 c.p.c. la parte attrice, allegando nuove illecite riproduzioni delle medesime immagini indicate nell'atto di citazione ad opera delle convenute, estendeva la propria domanda risarcitoria anche a tali ulteriori fatti. All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti si riportavano alle richieste contenute nei rispettivi atti introduttivi del giudizio — così come per la Merz successivamente modificate — venendo quindi la causa trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Va innanzi tutto premesso come le domande nuove avanzate dalla parte attrice successivamente alla sua costituzione in giudizio siano all'evidenza inammissibili, trattandosi di un non consentito ampliamento della *causa petendi*, tale da integrare una vistosa *mutatio libelli* ed una patente violazione del diritto al contraddittorio.

Ciò detto, la domanda attorea deve ritenersi parzialmente fondata.

Risulta, infatti, da un lato accertato come le suindicate pubblicazioni di foto della Merz siano avvenute in mancanza del suo consenso, che era stato ritualmente ed espressamente prestato in forma scritta, da un procuratore della medesima, nei confronti di una casa editrice diversa dalle convenute e per una sola pubblicazione (cfr. doc. 1 fascicolo attoreo).

Va inoltre ritenuta manifestamente priva di pregio in diritto la tesi sul punto sostenuta dalla difesa delle convenute in merito all'applicabilità dell'esimente della notorietà della persona prevista dall'art. 97, I co., L. Autore, in palese difetto di qualsiasi interesse pubblico — come tale giuridicamente qualificabile — a vedere pubblicate le foto di nudo indicate in citazione su riviste ulteriori.

Tanto premesso, deve pertanto ritenersi nella specie senz'altro verificato un illecito di natura extracontrattuale sulla base del combinato disposto degli artt. 96 L. Autore e 2043 c.c..

Nessun profilo lesivo risulta viceversa evidenziabile con riferimento alla pretesa lesione dell'identità personale della Merz ed a maggior ragione del suo onore e della sua reputazione.

Con riferimento al primo aspetto, osserva il giudicante come la copiosa produzione documentale effettuata dalle convenute — concernente la pubblicazione di ulteriori e numerose immagini della attrice di contenuto del tutto analogo a quelle di cui in questa sede si discute — dimostri senza ombra di dubbio come l'immagine che la Merz attualmente (*id est*, all'epoca della domanda) intende fornire di sé al cospetto del pubblico non è affatto mutata rispetto a quella che emerge dalle foto in contestazione. Né rileva in contrario la circostanza che ella partecipi attualmente anche a spettacoli di intrattenimento televisivo destinati ad un pubblico familiare, ben potendosi trattare di immagini differenti di sé indirizzate a diverse tipologie di spettatori e/o lettori, coesistenti nel medesimo contesto temporale. Ciò che emerge con indubbia certezza è che non si è nella specie realizzata alcuna distorsione o deformazione del proprio modo di essere e di rappresentarsi, tale da ledere il diritto alla rappresentazione

del proprio profilo sociale, che costituisce il *proprium* del diritto all'identità personale.

Neppure appare essersi verificata, come detto, alcuna lesione all'onore ed alla reputazione della Merz e ciò non tanto perché ella non sia in astratto titolare di tali diritti come qualsiasi altro cittadino, ma in quanto le foto in considerazione sono in concreto pertinenti ad uno specifico ambito di raffigurazione di sé che l'attrice ha più volte mostrato di condividere e di non ritenere, in ogni caso, offensiva, accettando di comparire in più occasioni in abiti (per così dire) succinti. Ne deriva l'aperta insussistenza di profili diffamatori e più in generale di fatti rilevanti sul piano penale.

Venendo alla determinazione del danno risarcibile, rileva il giudicante come in linea generale la lesione del diritto all'immagine involga unicamente il risarcimento del danno *ex art.* 2043 c.c. e non anche quello *ex art.* 2059 c.c. (cfr., per tutte, Cass. 5790/79).

Tale ultima ipotesi di danno — cosiddetto non patrimoniale o morale — è risarcibile infatti, oltre che in casi determinati previsti espressamente dalla legge, soltanto quando l'illecito che lo ha prodotto integri gli estremi di un reato.

In applicazione di tale principio di diritto, la giurisprudenza ha in generale sinora ritenuto che in ipotesi di lesione del diritto all'immagine — la quale non costituisce di per sé reato — tale tipologia di pregiudizio non possa trovare ristoro, tenuto conto del fatto che nessuna specifica disposizione in proposito è rinvenibile nelle norme che tutelano il diritto stesso (art. 10 c.c., artt. 96 e 97 L. Autore).

Ritiene peraltro il giudicante come la legge sulla Tutela dei dati personali (L. 675/1996) abbia introdotto — all'art. 29, nono comma — la possibilità di risarcire il danno non patrimoniale anche nei casi di violazione dell'art. 9 della medesima legge (ove si prevede, tra l'altro, che i dati personali debbano essere trattati « in modo lecito e secondo correttezza »). Appare in proposito indiscutibile, da un lato come il ritratto della persona rientri a pieno titolo nel novero dei dati personali, costituendone addirittura una delle espressioni più rilevanti, dall'altro che la liceità del trattamento consista nella sua conformità tanto alle norme della legge sulla protezione dei dati personali, quanto alle altre norme eventualmente rilevanti (segreto d'ufficio, fedeltà aziendale, statuto dei lavoratori, tutela del ritratto, etc.).

Ne deriva che sotto tale profilo può dirsi risarcibile anche il danno non patrimoniale derivante dalla illecita riproduzione dell'immagine altrui, ritenendosi tale illiceità concretata sia con riferimento alla mancanza di consenso ed all'assenza delle eventuali condizioni che consentano di prescindervi dettate dalla L. 675/1996, sia con riguardo alla violazione del diritto all'immagine *ex art.* 96 L. Autore.

Tanto premesso, la domanda risarcitoria avanzata dall'attrice appare accoglibile unicamente sotto il profilo del danno non patrimoniale.

Relativamente al danno patrimoniale, va infatti rilevato come la Merz non abbia fornito specifici elementi probatori in ordine alla effettiva sussistenza di tale ipotesi di danno, il quale, in assenza di tali oggettivi riscontri, non può essere liquidato neppure in via equitativa.

Venendo, poi alla determinazione del danno non patrimoniale, lo stesso va determinato con riferimento a criteri equitativi, quali il probabile valore del corrispettivo economico che la Merz avrebbe ricavato dalla (con-

sentita) utilizzazione delle proprie foto, la evidente svalutazione in termini commerciali della propria immagine derivata dall'indebito sfruttamento delle immagini, i verosimili profitti conseguiti dalle case editrici in seguito alla utilizzazione del materiale abusivamente riprodotto, la dimostrata continuazione della condotta di sfruttamento lamentata anche su ulteriori riviste edite dalle medesime convenute.

Tenuto conto di tali elementi, ritiene il giudicante che l'entità del danno non patrimoniale possa essere determinata in euro 20.000,00 nei confronti della Piscopo Editore s.r.l. ed in euro 10.000,00 nei riguardi della Edizioni Golden s.r.l., con gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.

Meritevoli di accoglimento appaiono inoltre le ulteriori domande di condanna alla restituzione delle foto in questione e dei relativi negativi, nonché quella di inibitoria dell'ulteriore utilizzazione del materiale in questione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M. — definitivamente pronunciando, così decide:

1) in parziale accoglimento della domanda, condanna la Piscopo Editore s.r.l. e la Edizioni Golden s.r.l. — in persona dei legali rappresentanti *pro tempore* — a corrispondere a Merz Alessia, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, rispettivamente le somme di euro 20.000,00 e di euro 10.000,00, con gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;

2) condanna inoltre le predette convenute a restituire alla Merz il materiale fotografico (ivi compresi i negativi) indebitamente utilizzato;

3) inibisce alla Piscopo Editore s.r.l. ed alla Edizioni Golden s.r.l. la ulteriore utilizzazione del materiale predetto;

4) condanna inoltre le predette convenute, in solido tra loro, a rifondere a Merz Alessia le spese di lite che determina complessivamente in euro 6.967,00 (di cui euro 2.143,00 per diritti, euro 524,00 per esborsi ed euro 4.300,00 per onorari), oltre IVA, CPA e 10% per spese generali come per legge.